FOGLIO INFORMATIVO

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Kiron Partner S.p.A.

Società di mediazione creditizia avente come socio unico Tecnocasa Holding S.p.A.

via Monte Bianco 60/A, 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02.52.858.1 - Fax 02.52.858.311 - e-mail: info@kiron.it - e-mail certificata: kiron@pec.kiron.it
Sito internet: www.kiron.it
E-mail informazioni: info@kiron.it
E-mail reclami: ufficioreclami@kiron.it
Capitale sociale Euro 1.000.000 i.v.
Partita IVA 11346070151 R.E.A. di Milano n. 1263692
Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano 08986120155
Iscrizione OAM n. M39 – Iscrizione verificabile all'indirizzo: www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi
Iscrizione IVASS sezione "E" n. E000228451

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 *septies* TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.

3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo (OAM - Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) previsto dall'articolo 128-*undecies* del TUB.

4. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché' attività connesse o strumentali.

5. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza.
L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

6. Kiron presta l'attività di consulenza in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-*terdecies* del TUB, solo laddove sia stato sottoscritto tra le parti apposito contratto di consulenza.

Rischi:
L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

SEZIONE 3. CONDIZIONI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigione (mutui e credito al consumo)

La provvigione spettante a Kiron a seguito della delibera di approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario da corrispondersi dal Cliente è indicata nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	*PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO*
Credito ipotecario	**4.00%**
Credito al consumo	**0.00%**
Locazione finanziaria	**0.00%**

Tale provvigione verrà determinata dalle parti, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

La medesima provvigione sarà comunque dovuta dal Cliente anche nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare la conclusione del finanziamento a seguito dell'approvazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario.

La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

1 bis. Provvigione (Cessione del quinto)

La provvigione spettante a Kiron Partner S.p.A., a seguito della liquidazione del finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario da corrispondersi direttamente dal Cliente, è indicata nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	*PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO*
Cessione del quinto	**0%**

2. Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario

L'importo delle commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a Kiron per l'attività svolta non è al momento noto.
In ogni caso, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-*decies*,, comma 1, lett. g), del TUB ,l'importo effettivo delle eventuali commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a Kiron sarà comunicato al Cliente attraverso il modulo denominato "*Prospetto informativo europeo standardizzato*".

L'eventuale provvigione che Kiron dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

3. Penale

Nessuna penale è prevista a carico del Cliente

4. Spese

Non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione.
Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al Finanziamento.

5. Tipologie di operatività

Kiron può agire in qualità di mediatore creditizio convenzionato o non convenzionato con banche ed intermediari finanziari.

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Termine di esecuzione del servizio

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 180 giorni dalla firma dello stesso.

2. Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

3. Conferimento del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma:
a) esclusiva e irrevocabile;
b) non esclusiva e revocabile.

4. Diritti del Cliente

- di avere a disposizione e di poter asportare copia del (*i*) "Foglio Informativo", datato ed aggiornato. Il Foglio informativo è messo a disposizione presso ciascun locale identificabile come "agenzia Kiron" aperto al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di Kiron (www.kiron.it), nonché *(ii)* copia del documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura.
- qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo, nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;
- di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta;
- di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
- nel caso in cui il cliente riveste la qualità di consumatore, il cliente ha il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità indicate nel contratto;
- Kiron potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, fornisce al cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore ex art. decies, 2° comma del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche. Tali informazioni possono essere richieste a Kiron Partner a mezzo raccomandata A/R da inviarsi all'indirizzo di seguito riportato: Kiron Partner S.p.A., via Monte Bianco, 60/A – 20089 Rozzano (MI)

5. Obblighi del Cliente

- fornire a Kiron la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l'ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da Kiron;
- dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare;
- garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate;
- consegnare a Kiron tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Kiron da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- comunicare tempestivamente a Kiron le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

6. Obblighi del Mediatore Creditizio

- mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari ai fini della concessione del finanziamento;
- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- rispettare il segreto professionale;
- compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
- provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.
Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Kiron.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare a Kiron Partner S.p.A. – Via Monte Bianco, n. 60/A – 20089 Rozzano (MI), oppure a mezzo e-mail all'indirizzo ufficioreclami@kiron.it
Il reclamo in relazione al contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:
(I) nominativo/denominazione del Cliente;
(II) recapiti del Cliente;
(III) data del contratto di mediazione;
(IV) motivazione del reclamo;
(V) richiesta nei confronti di Kiron.

In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.
Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Kiron senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Kiron Partner s.p.a. – Rozzano (MI), Via Monte Bianco n. 60/A.

LEGENDA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Finanziamenti: specifico finanziamento che il Cliente intende ottenere attraverso l'attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto.

Tipologia di finanziamento per le quali viene posta in essere l'attività di mediazione creditizia
Le tipologia di finanziamento che rientrano nell'attività del mediatore creditizio sono:
1) locazione finanziaria
2) acquisto di crediti;
3) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento
4) credito ipotecario
5) prestito su pegno
6) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Provvigione
Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare procacciato.

ISC – Indicatore Sintetico di Costo:
E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

TAEG – Tasso anno effettivo globale:
Il Tasso Annuo Effettivo Globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge.

OAM: Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del TUB e che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla normativa. È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.

Rozzano, 14 Novembre 2017

Kiron Partner S.p.A.